

La plenaria, a seguito della richiesta di chiarimenti della VI sezione, si pronuncia in sede cautelare sulla questione della sufficienza del diploma magistrale al fine di ottenere l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento degli insegnanti.

Consiglio di Stato, Adunanza plenaria, ordinanza 13 dicembre 2018, n. 2 – Pres. Patroni Griffi, Est. Giovagnoli

Giustizia amministrativa – Giudizio cautelare dinanzi alla Adunanza plenaria – Decorrenza di un nuovo termine a difesa ex art. 55 c.p.a. – Esclusione

La fase processuale che si svolge innanzi all'Adunanza plenaria rappresenta la continuazione del giudizio pendente davanti alla Sezione rimettente (tanto che l'art. 99, comma 4, consente all'Adunanza plenaria di decidere l'intera controversia, salvo che ritenga di enunciare solo il principio di diritto); pertanto, la pubblicazione dell'ordinanza di remissione all'Adunanza plenaria non può essere equiparata, ai fini della decorrenza di un nuovo termine a difesa ex art. 55, comma 5, Cod. proc. amm., alla proposizione del ricorso introduttivo di un autonomo giudizio, inserendosi, al contrario, in via incidentale, nell'ambito del medesimo processo già incardinato presso la Sezione rimettente (1).

(1) I. – L'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato con sentenza 20 dicembre 2017, n. 11 (oggetto della News US del 29 dicembre 2017 ai cui approfondimenti si rinvia) ha chiarito che «Il possesso del solo diploma magistrale, sebbene conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, non costituisce titolo sufficiente per l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo istituite dall'art. 1, comma 605, lett. c), l. 27 dicembre 2006, n. 296» precisando al contempo sul piano processuale che «Il termine per impugnare il provvedimento amministrativo decorre dalla piena conoscenza dell'atto e dei suoi effetti lesivi e non assume alcun rilievo, al fine di differire il dies a quo di decorrenza del termine decadenziale, l'erroneo convincimento soggettivo dell'infondatezza della propria pretesa; deve, pertanto, escludersi, fatta eccezione per l'ipotesi degli atti plurimi con effetti inscindibili, che il sopravvenuto annullamento giurisdizionale di un atto amministrativo possa giovare ai cointeressati che non abbiano tempestivamente proposto il gravame e, per i quali, pertanto, si è già verificata una situazione di inoppugnabilità, con conseguente "esaurimento" del relativo rapporto giuridico».

La VI sezione del Consiglio di Stato, adita per la riforma della sentenza del T.a.r. per il Lazio 11 gennaio 2018, n. 276 – recante una statuizione di rigetto del ricorso in applicazione dei principi espressi dalla plenaria n. 11 del 2017 cit. – con ordinanza 4 dicembre 2018, n. 6885 (oggetto della News US n. 1 del 4 gennaio 2019 ai cui approfondimenti si rinvia) rimetteva nuovamente alla Adunanza plenaria la questione della sufficienza del diploma magistrale al fine di ottenere l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento degli insegnanti, sollecitando una rimediazione dell'orientamento espresso, alla luce di alcune

criticità applicative e di talune sopravvenienze normative; al contempo con separata ordinanza 12 novembre 2018, n. 5383 sospendeva in via provvisoria gli effetti della sentenza del T.a.r. per il Lazio.

Con l'ordinanza in rassegna l'Adunanza plenaria, non ritenendo esaurita la fase cautelare e non ravvisando nelle more elementi sufficienti per discostarsi, in sede cautelare, dai principi di diritto enunciati dall'Adunanza plenaria con sentenza n. 11 del 2017, ha respinto l'istanza di sospensione degli effetti della sentenza appellata, revocando al contempo la misura cautelare provvisoria concessa dalla Sesta Sezione con ordinanza n. 5383 del 2018.

Nell'occasione la Plenaria ha chiarito, con la massima in epigrafe, il rapporto tra la fase processuale che si svolge innanzi all'Adunanza plenaria ed il giudizio pendente davanti alla Sezione rimettente, ricostruendolo in termini di continuità tra distinte fasi di un medesimo giudizio, con conseguente inapplicabilità, ai termini di fissazione della camera di consiglio innanzi all'Adunanza plenaria, dell'art 55, comma 5, c.p.a.

II. – Si segnala che negli stessi termini la plenaria si è pronunciata con la coeva ordinanza cautelare 13 dicembre 2018, n. 1 su analoga questione decisa – in senso opposto – dal T.a.r. per il Lazio, sezione staccata di Latina, con sentenza 27 marzo 2018, n. 172 e deferita alla plenaria direttamente dal Presidente del Consiglio di Stato con proprio decreto n. 163 del 20 novembre 2018, ai sensi dell'art. 99, comma 2, c.p.a., pervenendo ad una decisione di accoglimento della domanda cautelare, avanzata questa volta dal Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca che, soccombente in primo grado, aveva chiesto la riforma della sentenza del T.a.r., lamentandone la difformità dai principi espressi dalla plenaria n. 11/2017.

III. – Sulla ordinanza della Sezione VI, 4 dicembre 2018, n. 6885 che ha rimesso nuovamente alla Adunanza plenaria la questione della sufficienza del diploma magistrale al fine di ottenere l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento degli insegnanti, si rinvia alla coeva News US n. 1 del 4 gennaio 2019, di commento alla rimessione.